

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 .

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla [legge 28 settembre 1998, n. 337](#). ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

(2) Vedi, anche, il [comma 426 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), l'[art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'[art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).

Art. 19. *Discarico per inesigibilità*

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. ^{(27) (32) (34)}

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall'[articolo 32, comma 2, lettera b\), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; ^{(20) (33)}

[b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze; ^{(21) (28)}]

c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; ^{(29) (35)}

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto

a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; [\(22\)](#)

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; [\(23\)](#)

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al scarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero [\(24\)](#).

3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'[articolo 20](#). I crediti corrispondenti alle quote scaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. [\(26\)](#) [\(36\)](#)

4. Fino al scarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'[articolo 32, primo comma, n. 7\)](#), [del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7\)](#), [del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). [\(25\)](#)

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al scarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al scarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al scarico della quota. [\(30\)](#)

6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale scarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione. [\(31\)](#)

[\(20\)](#) Lettera modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., e, successivamente, sostituita

dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#). Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 1, comma 416, lett. a\), L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 1, comma 5-ter, lett. c\), D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 156](#), dall'[art. 1, comma 146, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e dall'[art. 15, comma 3, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#); per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi, anche, il comma 4 del medesimo [art. 15, D.L. 78/2009](#).

A norma del [comma 148 dell'art. 1, L. 244/2007](#), come modificato dall'[art. 36, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#), le disposizioni di cui alla presente lettera si applicavano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. Successivamente il medesimo [comma 148 dell'art. 1, L. 244/2007](#) è stato abrogato dall'[art. 15, comma 5, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

[\(21\)](#) Lettera modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

[\(22\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 2, lettera a\), n. 1.1\), D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2002, n. 178](#) e, successivamente, dall'[art. 23, comma 34, lett. c\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[\(23\)](#) Lettera inserita dall'[art. 3, comma 2, lettera a\), n. 1.2\), D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2002, n. 178](#), e successivamente modificata dall'[art. 3, comma 36, lett. b\), D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 dicembre 2005, n. 248](#).

[\(24\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 2, lettera a\), n. 1.3\), D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2002, n. 178](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 682, lett. b\), n. 3\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(25\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 2, lettera a\), n. 2\), D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2002, n. 178](#), modificato dall'[art. 1, comma 416, lett. b\), L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, e, successivamente, dall'[art. 27, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[\(26\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 682, lett. c\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(27\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 682, lett. a\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(28\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 682, lett. b\), n. 1\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(29\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 682, lett. b\), n. 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(30\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 682, lett. d\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 682, lett. e\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(32\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 68, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(33\)](#) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l' [art. 68, comma 4-bis, lett. a\), D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall' [art. 1-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

[\(34\)](#) In attuazione del presente comma, vedi quanto disposto dall'[art. 1, D.M. 22 ottobre 1999](#).

[\(35\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'[art. 4, O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780](#).

[\(36\)](#) Vedi, anche, il [comma 426-bis dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), aggiunto dall'[art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, modificato dal comma 38 dell'[art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).